

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 624/ASURDG DEL 05/08/2013**

**Oggetto: Prestazioni termali relative all'anno 2013 - Approvazione degli accordi con le strutture termali - Area Vasta n. 1.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di approvare gli accordi per l'anno 2013, tra l'ASUR-Area Vasta n. 1 e gli istituti termali **Pitinum Thermae spa, Terme di Riccione spa ed Erba Vita srl, TERME DI CARIGNANO Srl**, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (rispettivamente "Allegato 1" – "Allegato 2" – "Allegato 3" – "Allegato 4");

2. di stabilire per ciascuna struttura i seguenti tetti di spesa relativi alle prestazioni per gli utenti marchigiani: Pitinum Thermae spa **€ 274.096,18** Terme di Riccione spa **€ 238.833,39** ed Erba Vita srl **€ 16.696,80**; TERME DI CARIGNANO Srl **€ 246.011,52**;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dagli accordi hanno l'effettiva disponibilità economica nel conto 0505110101 per come assegnata all'Area Vasta n. 1.

4. di dare atto che la presente determina è soggetta a controllo in base alla normativa di cui alla L. 412/91 e L.R. 26/1996, art. 28 e successive modificazioni;

5. di dare atto che la presente determina non è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della L.R. Marche 7.5.2001, n.11, art. 69, così come sostituito dalla L.R. Marche 23.4.2002, n. 6, art. 25;

6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell' A.S.U.R. ai sensi dell'art. 17, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dott. Alberto Carelli)

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr. Giorgio Caraffa)

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dott. Piero Ciccarelli)

Per il parere infrascritto

**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE**

Si attesta che la spesa pari ad € 775.637,89 derivante dal presente atto, ha l'effettiva disponibilità economica all'interno del budget come provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 1 con determine ASUR/DG n. 275 del 10/04/2013 e che la stessa verrà registrata al conto n. 0505110101.

**IL DIRIGENTE U.O. CONTROLLO DI  
GESTIONE**

**Dott.ssa Anna Olivetti**

**IL DIRIGENTE U.O. BILANCIO**

**Dott.ssa Laura Cardinali**

*AccordiTerme2013-AreaVasta1*

La presente determina consta di n. 20 pagine di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale)**

**Normativa di riferimento**

- D. L.vo 502/1992 modificato dal D. L.vo 229/99;
- Art. 8 bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali);
- Art. 8 quinquies (accordi contrattuali);
- Art. 8 sexties (renumerazione);
- Art. 8 octies (controlli);
- DGRM n. 17 del 17/01/2011;
- Deliberazione di Giunta Regione Marche n° 854 del 24/05/2010
- Deliberazione di Giunta Regione Marche n° 1360 del 20/09/2010

**Motivazione ed esito dell'istruttoria**

Con il presente atto vengono proposti per l'approvazione, gli accordi contrattuali per l'anno 2013 relativi alle prestazioni termali che saranno erogate dagli stabilimenti accreditati di Pitinum Thermae spa in Macerata Feltria (PU), Terme di Riccione spa – stabilimento “Terme di Raffaello” in Petriano (PU), Erba Vita srl in Montegrimano Terme (PU) e TERME DI CARIGNANO Srl.

In conformità alla normativa di settore ed alla direttiva Asur n. 1/2008, ogni accordo indica, tra l'altro, le tipologie delle prestazioni erogabili presso ciascuna struttura con i relativi costi tariffari previsti dalla DGRM n. 854 del 24/5/2010.

Il budget che viene assegnato relativamente ai residenti marchigiani, è pari al tetto storico fissato dalla DGRM n. 1360 del 20/09/2010 – Allegato B – “Budget 2010 rideterminato” e precisamente:

- Pitinum Thermae spa: €. 274.096,18;
- Terme di Riccione spa – stabilimento “Terme di Raffaello” in Petriano: €. 238.833,39;
- Erba Vita s.r.l.: €. 16.696,80;
- TERME DI CARIGNANO Srl: e 246.011,52.

Gli accordi disciplinano le modalità di accesso dell'utenza, i controlli, le procedure di addebito, i flussi informativi e l'efficacia della sottoscrizione nelle more dell'approvazione.

Non si escludono modifiche delle tariffe e del budget ad opera di eventuali disposizioni normative nazionali e/o regionali, vevoli per l'anno 2013, che dovessero intervenire.

Ciò premesso, si

**PROPONE**

1. di approvare gli accordi per l'anno 2013, tra l'ASUR-Area Vasta n. 1 e gli istituti termali **Pitinum Thermae spa, Terme di Riccione spa ed Erba Vita srl, TERME DI CARIGNANO Srl**, che vengono allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali (rispettivamente "Allegato 1" – "Allegato 2" – "Allegato 3" – "Allegato 4");
2. di stabilire per ciascuna struttura i seguenti tetti di spesa relativi alle prestazioni per gli utenti marchigiani: Pitinum Thermae spa **€ 274.096,18** Terme di Riccione spa **€ 238.833,39** ed Erba Vita srl **€ 16.696,80** TERME DI CARIGNANO Srl **€ 246.011,52**
3. di dare atto che gli oneri derivanti dagli accordi hanno l'effettiva disponibilità economica nel conto 0505110101 per come assegnata all'Area Vasta n. 1.
4. di dare atto che la presente determina è soggetta a controllo in base alla normativa di cui alla L. 412/91 e L.R. 26/1996, art. 28 e successive modificazioni;
5. di dare atto che la presente determina non è soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della L.R. Marche 7.5.2001, n.11, art. 69, così come sostituito dalla L.R. Marche 23.4.2002, n. 6, art. 25;
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale dell' A.S.U.R. ai sensi dell'art. 17, della L.R. n. 26/1996 e s.m.i..

Il Dirigente U.O.C.  
Direzione Amministrativa Territoriale  
(Dott.ssa Maria Rosa Megna)

**- ALLEGATI -**

**ALLEGATO 1**

**ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO A PITINUM THERMAE Spa DI UN PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2013**

Tra l’**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40, C.F./P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata, agli effetti del presente atto, dal Direttore di Area Vasta n. 1, dott.ssa Maria Capalbo, nata il 11/12/1968 (cod. fisc. CPLMRA68T51E678B)

E

**PITINUM THERMAE SPA**, con sede legale in Via G. Antimi, 18 Macerata Feltria c.a.p. 61023, P.IVA e cod. Fiscale: 01157090414 in persona dell’Amministratore Delegato Dott. Roberto Corbucci nato a Macerata Feltria il 20/10/1956, C.F.: CRBRRT56R20E785I)

**PREMESSO**

- che, **PITINUM THERMAE SPA** è presente sul territorio della ASUR- Area Vasta n. 1, con stabilimento in Macerata Feltria (PU), Via G. Antimi n. 18, ed è in possesso dell’ autorizzazione prevista dall’art. 3 l. 323/2000 nonché dell’accreditamento – Decreto del Dirigente Servizio Sanità n. 7/SAN del 28/02/2013 -, requisiti che vengono confermati dalla Struttura con la sottoscrizione del presente atto;

- che da diversi anni l’Azienda sanitaria si è avvalsa di questa struttura per l’erogazione delle prestazioni termali;

**Richiamate** le seguenti disposizioni di legge di cui al D. L.vo 502/1992 modificato dal D. L.vo 229/99:

Art. 8 bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali);

Art. 8 quinquies (accordi contrattuali);

Art. 8 sexties (renumerazione);

Art. 8 octies (controlli);

ed in particolare, per quanto concerne il settore termale:

- Dpr 14.1.1997 sui requisiti nazionali per l’esercizio dell’attività nelle strutture sanitarie operanti nell’ambito del Ssn;

- L. 24.10.2000 n. 323 di riordino del settore termale;

- DPCM del 29/11/2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

- D.M. del 17/12/2007;

- Deliberazione di Giunta regionale n° 729 del 5.5.2009 “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli stabilimenti termali della regione Marche – Definizione del triennio 2005-2007”;

- Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 24.5.2010 “Recepimento Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge 323/2000 sull’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 20.9.2010 “Attuazione dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009: provvedimento ricognitivo di cui al punto B – parte economica dell’accordo – Adeguamento Budget stabilimenti termali anni 2008/2010 in attuazione della DGR 729/2009;

**Ritenuto** di definire il piano delle prestazioni del corrente anno si conviene quanto segue:

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe

**PITINUM THERMAE SPA**, attraverso la propria struttura, eroga per le patologie individuate nell'allegato 1 della DGRM 854 del 24.5.2010, le seguenti prestazioni idrotermali elencate nell'allegato 2 della stessa DGRM:

#### Pitinum Thermae Spa

Prestazione termale (descrizione)	Codice Tariffario	Livello	Adesione al Fondo di ricerca	Tariffa (Euro)
Fango + bagno o doccia effettuata con acque minerali per malattie artroreumatiche (bagno o doccia c.d. di "annettamento")				
	89.90.1	1 Super	SI	12,70
Fango + bagno terapeutico	89.90.2	1 Super	SI	22,80
Bagno per malattie artroreumatiche	89.90.3	1 Super	SI	9,61
Bagno per malattie dermatologiche	89.90.4	1 Super	SI	9,61
Bagno ozonizzato o carbonico o ossigenato (solo INAIL)	89.90.5	1 Super	SI	9,61
Seduta inalatoria	89.91.2	1 Super	SI	4,40
Irrigazione vaginale	89.92.1	Unico	SI	5,37
Irrigazione vaginale + bagno	89.92.2	1 Super	SI	14,12
Seduta di cura idroponica per malattie dell'apparato gastroenterico	89.92.5	1 Super	SI	4,81
Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena	89.93.2	Unico	SI	16,27
Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	89.93.3	1 Super	SI	16,12
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico	89.94.1	Unico	SI	19,77
Seduta giornaliera del ciclo di cure per riabilitazione motoria	89.94.2	1 Super	SI	45,47
Seduta giornaliera del ciclo di cure per riabilitazione Funz. Resp.	89.94.3	1 Super	SI	42,30

Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico entro 90 gg)	89.94.5	Unico	Si	16,93
--	---------	-------	----	-------

(\*)Tariffe di cui alla DGRM n° 854 del 24.5.2010.

## ART. 2

### Modalità di accesso e regole per l'erogazione delle prestazioni termali

La struttura deve osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di G.R. n. 1064 del 21.9.2004 e s.m.i.;

## ART. 3

### Controlli

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

## ART. 4

### Budget e tariffe - anno 2013

La Asur Area Vasta n. 1 riconosce alla struttura, per l'anno 2013 un budget omnicomprensivo di **€ 274.096,18 (duecentosettantaquattromilazeronovantasei/18)** come stabilito dalla DGRM n. 1360 del 20.9.2010, per le prestazioni elencate nella tabella di cui all'art. 1.

Il tetto economico è riferito alle prestazioni che saranno rese ai cittadini marchigiani, al netto del ticket. L'assistenza termale erogata in favore di utenti residenti fuori regione è da considerarsi extra budget ed è disciplinata dal Testo Unico della Mobilità Sanitaria interregionale; tali prestazioni dovranno essere evidenziate nella contabilizzazione e nei flussi informativi.

## ART.5

### Procedure di addebito

La struttura presenterà alla Asur Area Vasta n. 1 – Uffici di Urbino, contabilità mensili costituite:

- dalla fattura commerciale;
- da un prospetto riassuntivo delle prestazioni;
- dal tracciato record, compilato in formato elettronico, come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da mettersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino a 360 gg. il tasso di mora del 4,5%; per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte, dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, qualora contestati formalmente da parte della Asur Area Vasta n. 1 danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture oggetto di verifica con interruzione dei termini previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie



ed amministrative, fino a formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte della Struttura, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

## **ART. 6**

### **Flussi informativi**

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1/ex Zona Territoriale n° 2 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 5.
- Flussi di cui all'art. 10 del D. Lvo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

## **ART. 7**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa potranno essere fatte valere nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.

## **ART. 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione del presente accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Asur Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con Determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo della Giunta Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Asur Area Vasta agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducano modifiche delle tariffe, variazioni dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

La Struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Macerata Feltria , li \_\_\_\_\_  
PITINUM THERMAE SPA,  
l'Amministratore Delegato  
(Dott. Roberto Corrucci)

Urbino, li \_\_\_\_\_  
Azienda Sanitaria Unica Regionale  
il Direttore di Area Vasta n. 1  
( Dott. ssa Maria Capalbo)



## ALLEGATO 2

### **ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO A TERME DI RICCIONE SPA Stabilimento di Petriano - DI UN PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2013.**

Tra l’**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40, C.F./P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata, per gli effetti del presente atto, dal Direttore di Area Vasta n. 1, dott.ssa Maria Capalbo, nata il 11/12/1968 (cod. fisc. CPLMRA68T51E678B)

E

**TERME di RICCIONE Spa**, con sede legale in viale Torino, 4/16, 47838 Riccione, P. I.V.A. e Cod. Fiscale: 02006130401, nella persona del legale rappresentante e Presidente Sig. Giuliano Riccardo Piccioni nato a Riccione (RN) il 3.4.1942 (C.F. PCCGNR42D03H274C)

#### **PREMESSO**

- che, Terme di Raffaello di RICCIONE TERME Spa, con stabilimento in Petriano (Pu) Via San Gianni n. 7, è presente sul territorio della ASUR Area Vasta n. 1, ed è in possesso dell’autorizzazione sanitaria nonché dell’accreditamento ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 16, come da Decreto del Dirigente n. 106/AIR/04 del 7/8/2007 con validità triennale (validità rinnovata con domanda pervenuta alla regione Marche il 5/12/2012);

- che da diversi anni l’Azienda sanitaria, si è avvalsa di questa struttura per l’erogazione delle prestazioni termali;

**Richiamate** le seguenti disposizioni di legge di cui al D. L.vo 502/1992 modificato dal D. L.vo 229/99:

Art. 8 bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali);

Art. 8 quinquies (accordi contrattuali);

Art. 8 sexties (renumerazione);

Art. 8 octies (controlli);

ed in particolare, per quanto concerne il settore termale la seguente normativa:

- Dpr 14.1.1997 sui requisiti nazionali per l’esercizio dell’attività nelle strutture sanitarie operanti nell’ambito del Ssn;

- L. 24.10.2000 n. 323 di riordino del settore termale;

- DPCM del 29/11/2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

- D.M. del 17/12/2007;

- Deliberazione di Giunta regionale n° 729 del 5.5.2009 “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli stabilimenti termali della regione Marche – Definizione del triennio 2005-2007”;

- Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 24.5.2010 “Recepimento Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge 323/2000 sull’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 20.9.2010 “Attuazione dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009: provvedimento ricognitivo di cui al punto B – parte economica dell’accordo – Adeguamento Budget stabilimenti termali anni 2008/2010 in attuazione della DGR 729/2009;

**Ritenuto**, di definire il piano delle prestazioni del corrente anno, si conviene quanto segue:

## ART. 1

### Prestazioni oggetto dell'accordo e tariffe

**Terme di Raffaello di RICCIONE TERME Spa** attraverso la propria struttura eroga per le patologie individuate nell'allegato 1 della DGRM 854 del 24.5.2010, le seguenti prestazioni idrotermali elencate nell'allegato 2 della stessa DGRM:

#### Terme di Raffaello di Riccione Terme Spa

Prestazione termale (descrizione)	Codice Tariffario	Livello	Adesione al Fondo di ricerca	Tariffa (*) (Euro)
Fango + bagno o doccia effettuata con acque minerali per malattie artroreumatiche (bagno o doccia c.d. di "annettamento")	89.90.1	1 Super	SI	12,70
Fango + bagno terapeutico	89.90.2	1 Super	SI	22,80
Bagno per malattie artroreumatiche	89.90.3	1 Super	SI	9,61
Seduta inalatoria	89.91.2	1 Super	SI	4,40
Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena	89.93.2	Unico	SI	16,27
Seduta del ciclo di cura integrato della ventilazione polmonare controllata	89.93.3	1 Super	SI	16,12
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico	89.94.1	Unico	SI	19,77
Seduta giornaliera del ciclo di cure per riabilitazione motoria	89.94.2	1 Super	SI	45,47
Seduta giornaliera del ciclo di cure per riabilitazione Funz. Resp.	89.94.3	1 Super	SI	42,30
Seduta del ciclo di cura dei postumi di flebopatie di tipo cronico (qualora l'assistito presenti l'intera serie di esami ematochimici previsti, effettuati a proprio carico entro 90 gg)	89.94.5	Unico	SI	16,93

(\*)Tariffe di cui alla DGRM n° 854 del 24.5.2010.

## ART. 2

### Modalità di accesso e regole per l'erogazione delle prestazioni termali

La struttura deve osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di G.R. n. 1064 del 21.9.2004.

## ART. 3

### Controlli

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

#### **ART. 4**

##### **Budget e tariffe - anno 2013**

La Asur Area vasta n. 1 riconosce alla struttura, per l'anno 2013 un budget omnicomprensivo di **€ 238.833,39 (duecentotrentottomilaottocento-trentatre/39)** come stabilito dalla DGMR n. 1360 del 20.9.2010, per le prestazioni elencate nella tabella di cui all'art. 1.

Il tetto economico è riferito alle prestazioni che saranno rese ai cittadini marchigiani, al netto del ticket. L'assistenza termale erogata in favore di utenti residenti fuori regione è da considerarsi extra budget ed è disciplinata dal Testo Unico della Mobilità Sanitaria interregionale; tali prestazioni dovranno essere evidenziate nella contabilizzazione e nei flussi informativi.

#### **ART.5**

##### **Procedure di addebito**

La struttura presenterà alla Asur Area Vasta n. 1 contabilità mensili costituite:

- dalla fattura commerciale;
- da un prospetto riassuntivo delle prestazioni distinte per Zona territoriale;
- dal tracciato record, compilato in formato elettronico, come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da mettersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino a 360 gg. il tasso di mora del 4,5%, per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte, dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, qualora contestati formalmente da parte della Area Vasta n. 1 danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture oggetto di verifica con interruzione dei termini previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino a formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte della Struttura, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

#### **ART. 6**

##### **Flussi informativi**

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali.

In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 5.
- Flussi di cui all'art. 10 del D. Lvo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

## **ART. 7**

### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa potranno essere fatte valere nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.

## **ART. 8**

### **Disposizioni transitorie e finali**

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducano modifiche delle tariffe vigenti, variazioni dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

La Struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

Riccione lì \_\_\_\_\_

Urbino Lì \_\_\_\_\_

**Terme di Raffaello di RICCIONE TERME Spa**

Il legale rappresentante e Presidente  
Sig. Giuliano Riccardo Piccioni

**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**

Il Direttore di Area Vasta n. 1  
Dott.ssa Maria Capalbo

### **ALLEGATO 3**

#### **ACCORDO PER L’AFFIDAMENTO AD ERBA VITA S.r.l. di Montegrimano DI UN PIANO DI PRESTAZIONI TERMALI PER L’ANNO 2013**

Tra l’**AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE**, con sede in Ancona, via Caduti del Lavoro, 40, C.F./P.I.V.A.: 02175860424, rappresentata, per gli effetti del presente atto, dal Direttore di Area Vasta n. 1, dott.ssa Maria Capalbo, nata il 11/12/1968 (cod. fisc. CPLMRA68T51E678B)

E

**ERBA VITA S.r.l.**, con sede legale in Viale Martiri della Resistenza,1, 61010 Monte Grimano Terme –PU- P.Iva e Cod. Fiscale: 01385190416, nella persona del legale rappresentante Sig. \_\_\_\_\_

#### **PREMESSO**

- che, ERBA VITA s.r.l., è presente sul territorio della ASUR Area Vasta, ed è in possesso dell’ autorizzazione prevista dall’art. 3 l. 323/2000 nonché dell’accreditamento senza prescrizioni di cui a Decreto del Dipartimento per la Salute e per i Servizi Sociali n. 101/DSS del 16/10/2012, requisiti che vengono confermati dalla Struttura con la sottoscrizione del presente atto;

- che da diversi anni l’Azienda sanitaria si è avvalsa di tale struttura per l’erogazione delle prestazioni termali;

**Richiamate** le seguenti disposizioni di legge di cui al D. L.vo 502/1992 modificato dal D. L.vo 229/99:

Art. 8 bis (autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali);

Art. 8 quinquies (accordi contrattuali);

Art. 8 sexties (renumerazione);

Art. 8 octies (controlli);

ed in particolare, per quanto concerne il settore termale:

- Dpr 14.1.1997 sui requisiti nazionali per l’esercizio dell’attività nelle strutture sanitarie operanti nell’ambito del Ssn;

- L. 24.10.2000 n. 323 di riordino del settore termale;

- DPCM del 29/11/2001 “definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

- D.M. del 17/12/2007;

- Deliberazione di Giunta regionale n° 729 del 5.5.2009 “Accordo per gli anni 2008/2010 con gli stabilimenti termali della regione Marche – Definizione del triennio 2005-2007”;

- Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 854 del 24.5.2010 “Recepimento Intesa ai sensi dell’art. 4 della legge 323/2000 sull’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 1360 del 20.9.2010 “Attuazione dell’Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2008/2009: provvedimento ricognitivo di cui al punto B – parte economica dell’accordo – Adeguamento Budget stabilimenti termali anni 2008/2010 in attuazione della DGR 729/2009;

**Ritenuto** di definire il piano delle prestazioni del corrente anno, si conviene quanto segue:

#### **ART. 1**

#### **Prestazioni oggetto dell’accordo e tariffe**

Erba Vita s.r.l., attraverso la propria struttura eroga per le patologie individuate nell'allegato 1 della DGRM 854 del 24.5.2010, le seguenti prestazioni idrotermali incluse nell'elenco dell'allegato 2 della sopra citata DGRM

**ERBA VITA S.r.l.**

Prestazione termale (descrizione)	Codice Tariffario	Liv	Adesione al Fondo di ricerca	Tariffa (Euro) (*)
Fango + bagno terapeutico	89.90.2	2	No	20,14
Bagno per malattie artroreumatiche	89.90.03	2	No	8,50
Seduta inalatoria	89.91.2	2	No	3,75
Seduta di cura idroponica per calcolosi delle vie urinarie e sue recidive	89.92.4	1	No	4,46
Seduta di cura idroponica per malattie dell'apparato gastroenterico	89.92.5	1	No	4,46
Seduta del ciclo di cura della sordità rinogena	89.93.2	Unico	No	16,21

(\*)Tariffe di cui alla DGRM n° 854 del 24.5.2010.

**ART. 2**

**Modalità di accesso e regole per l'erogazione delle prestazioni termali**

La struttura deve osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di G.R. n. 1064 del 21.9.2004.

**ART. 3**

**Controlli**

La Asur Area Vasta n. 1 potrà effettuare presso la struttura, a sua discrezione nei tempi e nel numero senza preavviso, i controlli ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

**ART. 4**

**Budget e tariffe - anno 2013**

La Asur Area Vasta n. 1 riconosce alla struttura, per l'anno 2013 un budget omnicomprensivo di € 16.696,80 (sedicimilaseicentonovantasei/80) come stabilito dalla DGRM 1360 del 20.9.2010.

Il tetto economico è riferito alle prestazioni che saranno rese ai cittadini marchigiani, al netto del ticket. L'assistenza termale erogata in favore di utenti residenti fuori regione è da considerarsi extra budget ed è disciplinata dal Testo Unico della Mobilità Sanitaria interregionale; tali prestazioni dovranno essere evidenziate nella contabilizzazione e nei flussi informativi.

**ART.5**

### **Procedure di addebito**

La struttura presenterà alla Asur Area Vasta n. 1 contabilità mensili costituite:

- dalla fattura commerciale;
- da un prospetto riassuntivo delle prestazioni distinte per Zona territoriale;
- dal tracciato record, compilato in formato elettronico, come individuato dall'Agenzia Regionale Sanitaria;

La liquidazione ed il pagamento delle fatture avviene con mandato di pagamento da mettersi entro 60 gg. dalla data di ricevimento della fattura. Nel caso di ritardato pagamento rispetto al sopra concordato termine, senza bisogno di alcuna costituzione in mora, sono dovuti oltre il 1° giorno di ritardo e fino a 360 gg. il tasso di mora del 4,5%, per il periodo di ulteriore ritardo è dovuto il tasso di mora del 6,5%.

Il mancato invio delle distinte, dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione etc.), anche a seguito del confronto con quanto effettivamente accettato dall'Agenzia Sanitaria Regionale, qualora contestati formalmente da parte della Asur Area vasta n. 1 danno luogo a sospensione dei pagamenti delle fatture oggetto di verifica con interruzione dei termini previsti.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili deve in ogni caso intendersi a titolo di acconto sul budget annuale accordato; con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino a formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte della Struttura, il danno verrà posto a carico della medesima, salvo possibilità di rettifica.

### **ART. 6**

#### **Flussi informativi**

La struttura è impegnata alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali. In particolare il debito informativo verso la Asur Area Vasta n. 1 è costituito da:

- Distinta cartacea e su supporto magnetico di cui all'art. 5.
- Flussi di cui all'art. 10 del D. Lvo 502/92 secondo le modalità impartite dal Ministero della Sanità.

Il mancato, puntuale e corretto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo è motivo di proposta di revoca del rapporto di accreditamento.

### **ART. 7**

#### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli accordi di cui alla presente intesa potranno essere fatte valere nei modi e nei termini di legge. Il Foro competente per eventuali controversie civili è quello di Urbino.

### **ART. 8**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione del presente accordo da parte della Struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione. La sottoscrizione da parte della Asur Area Vasta n. 1, diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente al recepimento dell'accordo stesso con Determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo della Giunta Regionale delle Marche ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/1996.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, l'Asur Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria.

Il presente accordo sarà adeguato, ovvero se necessario ricontrattato, qualora sopravvenuti accordi regionali con le rappresentanze di categoria, ovvero disposizioni regionali, introducano modifiche delle tariffe vigenti, variazioni



dei tetti massimi di spesa, ristrutturazioni o modifiche degli ambiti operativi.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

La Struttura si impegna a garantire forme di partecipazione degli utenti, delle associazioni di volontariato e dei portatori di interessi diffusi.

La Struttura è obbligata ad osservare gli indirizzi previsti dai piani socio-sanitari e dalle normative regionali e nazionali.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso secondo le procedure previste dalla legge.

**Montegrimano lì.....**

**Urbino, il.....**

**ERBA VITA s.r.l.**

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

**Azienda Sanitaria Unica Regionale**

DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1

**Dott. ssa Maria Capalbo**

## ALLEGATO 4

### **ACCORDO CONTRATTUALE PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI TERMALI PER L'ANNO 2013**

#### **TRA**

**ASUR – AREA VASTA 1 DI FANO**, P.IVA 02175860424 in persona del Direttore Dr.ssa Maria Capalbo, per la carica domiciliato presso al sede dell'Area Vasta 1 in Fano, Via Ceccarini n. 38,

#### **E**

**TERME DI CARIGNANO Srl**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig Marcello Berloni, corrente in Fano , via Bevano n. 43/45, P.I. 00331770412. di seguito denominato Stabilimento Termale;

Premesso:

- che la struttura denominata Terme di Carignano srl, è presente sul territorio dell'Area Vasta n. 1, con sede in Fano, via Bevano n. 43/45;
  - che lo Stabilimento Termale è istituzionalmente accreditato senza prescrizioni con Decreto del Dirigente del Servizio Sanità n. 46 del 4.06.2013, per l'erogazione di prestazioni termali: terapie inalatorie e sordità rinogena in regime termale;
  - che le parti hanno preso atto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia sulle strutture sanitarie pubbliche e private eroganti prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
  - che per l'erogazione di prestazioni termali oggetto del presente accordo trovano applicazione, per quanto non previsto dalle norme specifiche, la normativa nazionale e regionale disciplinante in via generale l'attività degli stabilimenti termali privati e accreditati e la tenuta in esercizio degli stessi;
  - che, in particolare, si richiamano le disposizioni delle Delibere di Giunta Regione Marche n. 854 del 24/05/2010 e n. 1360 del 20/09/2010 per quanto riguarda le prestazioni termali nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme;
- tutto ciò premesso, tra l'ASUR – Area Vasta n. 1 di Fano e lo Stabilimento termale, come sopra rappresentati;

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

##### **ART. 1**

##### **Prestazioni oggetto del piano**

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra le parti per il periodo 1.01.2013 – 31.12.2013.

Lo Stabilimento Termale si impegna ad erogare le prestazioni termali inalatorie e sordità rinogena, nel rispetto dell'Accordo tra le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e la Federterme, approvato con DGRM n. 854 del 24.05.2010. Lo Stabilimento Termale si impegna ad erogare le prestazioni anche a residenti in altre Regioni d'Italia alle medesime condizioni dei residenti. Le prestazioni rese a cittadini extraregione verranno riconosciute al di fuori del tetto di spesa fissato con il presente contratto, alle stesse condizioni e tariffe degli assistiti della Regione Marche di cui alle citate delibere di Giunta Regionali n. 854/2010 e n. 1360/2010.

##### **ART.2**

##### **Requisiti e modalità di accesso**

La struttura dovrà osservare le regole per l'accesso degli utenti e per l'erogazione delle prestazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia richiamate nell'allegato n. 3 alla delibera di Giunta Regionale n. 1064 del 21/09/2004 e s.m.i.;

### **ART.3**

#### **Standard di qualità**

I requisiti e gli standards di qualità da osservarsi per l'erogazione delle prestazioni sono quelli stabiliti dai Manuali di Autorizzazione e di Accreditamento adottati dalla Regione Marche, norme alle quali viene fatto espresso richiamo e che si dà atto che lo Stabilimento Termale rispetta come da controlli e comunicazioni effettuate nell'ambito delle disposizioni sul Manuale di accreditamento.

### **ART.4**

#### **Controlli**

I competenti Uffici dell'Area Vasta n. 1 potranno, in ogni momento e senza preavviso, effettuare i controlli sullo Stabilimento Termale ritenuti più opportuni, sia a livello sanitario che amministrativo, al fine di verificare l'appropriatezza delle prestazioni erogate, la corretta applicazione del presente accordo e delle norme di legge su cui esso si basa.

La funzione di verifica e controllo sulla erogazione delle prestazioni avviene secondo quanto previsto dalla DGRM 1212 del 19.10.2004 e suoi decreti applicativi, cui viene fatto espresso riferimento.

### **ART 5**

#### **Budget**

Il tetto di spesa assegnato per l'anno 2013 è determinato in **Euro 246.011,52** in osservanza di quanto stabilito con DGRM n. 854 del 24.5.2010 e n. 1360 del 20.09.2010, **subordinando l'applicazione della nuova tariffa 2010 di cui alla seconda delibera regionale all'effettivo trasferimento delle risorse da parte della Regione.**

Nessun compenso viene riconosciuto da parte dell'Asur per eventuali prestazioni rese oltre il tetto di spesa concordato con il presente accordo.

In questo caso, previa comunicazione dell'ASUR, lo stabilimento termale si impegna ad emettere la relativa nota di accredito per la differenza.

Le tariffe delle prestazioni sono quelle approvate con DGRM n. 854/2010 e con DGRM n. 1360/2010, di recepimento degli Accordi tra le Regioni e Provincia autonoma di Trento e Bolzano.

Il tetto di spesa è stato assegnato in ragione annua.

### **ART. 6**

#### **Contabilizzazione**

Ai fini di consentire il pagamento delle prestazioni, lo stabilimento termale si obbliga a fornire mensilmente all'ASUR, Area Vasta n. 1 di Fano, competente per territorio, il riepilogo delle prestazioni erogate a totale e a parziale carico del SSN, al lordo e al netto delle quote di partecipazione degli utenti (tickets) ed i relativi supporti magnetici (contenenti la registrazione delle singole prestazioni secondo il tracciato fornito dall'Agenzia Sanitaria Regionale) con le modalità e termini stabiliti dalla Regione Marche per la compilazione del tracciato record.

L'ASUR, Area Vasta 1, verificata la regolarità della rendicontazione presentata da parte del Sistema Informatico Aziendale sul file "E" e la corretta applicazione della normativa in materia di accesso e tariffazione secondo il nomenclatore tariffario da parte del Direttore del Distretto di Fano, si impegna a corrispondere mensilmente il corrispettivo delle prestazioni rese, entro 60 gg. dalla data di presentazione della fattura, sulla base degli accordi di cui al presente atto, e fino all'importo massimo del tetto di spesa concordato con il presente accordo.

Il mancato invio delle distinte e dei tracciati record di cui sopra, ovvero la rilevazione della loro incompletezza o imprecisione (codifica, tariffazione ecc.), qualora contestati formalmente da parte dell'ASUR, interrompono i termini di pagamento.

La liquidazione ed il pagamento delle contabilità mensili avviene a titolo di acconto sul budget annuale concordato con riserva quindi di ogni conguaglio attivo e passivo a seguito di verifiche sanitarie ed amministrative, fino alla formale chiusura della contabilità annuale.

Qualora, in sede di compensazione della mobilità sanitaria da parte della Regione Marche, emergessero situazioni di perdita di quote di mobilità attiva imputabili ad errori di documentazione (distinte e reports di cui sopra) da parte dello stabilimento termale, il danno verrà posto a carico del medesimo, salvo possibilità di rettifica.

#### **ART. 7**

##### **Flussi informativi**

Lo stabilimento termale si impegna alla puntuale resa dei dati necessari ai flussi informativi aziendali, regionali e nazionali per i flussi di cui all'art.10 del DLgs n. 502/92 e secondo le modalità impartite dal Ministero della Salute.

#### **ART.8**

##### **Contenzioso**

Eventuali inadempienze agli obblighi di cui al presente accordo, previa contestazione da parte dell'ASUR, Area Vasta 1 con fissazione di un termine per la loro rimozione e trascorso inutilmente tale termine, potranno dar luogo alla proposta della revoca dell'accREDITAMENTO.

#### **ART. 9**

##### **Tutela della privacy**

Lo stabilimento termale, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati relativi all'oggetto del presente accordo, si impegna a trattare i dati, di cui è titolare l'Area Vasta n. 1 e dei quali venga a conoscenza in esecuzione del contratto e nell'effettuazione delle operazioni e dei compiti ad essa affidati, secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 e s.m.i..

Lo stabilimento termale garantisce, altresì, la compiuta osservanza di quanto disposto dall'Area Vasta nel regolamento privacy e l'adozione di tutte le misure di sicurezza idonee ad evitare rischi di distruzione e perdita, anche accidentale dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta.

Lo stabilimento termale assicura, in ogni caso, espressamente, che non effettuerà operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento verso soggetti terzi diversi dall'Ente committente, senza preventivo consenso dell'Ente stesso, laddove non rientrino tra quelle espressamente affidate allo studio medesimo.

L'Area Vasta n. 1 per il tramite del referente privacy e/o dei responsabili del trattamento, ha facoltà di richiedere allo stabilimento termale e verificare, in qualunque momento, lo stato di applicazione della normativa sulla privacy.

#### **ART.10**

##### **Disposizioni transitorie e finali**

La sottoscrizione dell'accordo da parte della struttura è efficace e vincolante al momento della sua apposizione.

La sottoscrizione da parte del Direttore della Area Vasta diviene efficace e vincolante al momento e subordinatamente all'approvazione dello stesso con determina del Direttore Generale dell'ASUR e del relativo controllo da parte della Giunta Regionale Marche ai sensi dell'art.28 della L.R. 26/96.

Le azioni di committenza definite nell'accordo, stanti le necessità di gestione e di continuità del servizio, trovano diretta ed immediata applicazione.

Nelle more della definizione dell'iter procedurale di cui al comma 1, al fine di assicurare la continuità nella erogazione del servizio, la Area Vasta n. 1 agirà conseguentemente alle disposizioni di gestione provvisoria di cui alla L.R. n. 20/00 art 23 bis.

Per quanto non espressamente previsto nella presente contrattazione, si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale in materia.

Il presente accordo potrà essere oggetto di revisione e/o modifica per l'esigenza di adeguamento alle Direttive di programmazione economica di competenza della Regione Marche che interverranno per l'anno 2013.

Fano, lì

Per l' ASUR – Area Vasta 1  
Il Direttore di Area Vasta 1

Per le Terme di Carignano  
Il Legale Rappresentante